



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2023/2024**

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**Comunicato Ufficiale n. 16/CSAT del 14 Dicembre 2023**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 11 Dicembre 2023

ha adottato le seguenti:

**MOTIVAZIONI**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Pomponio.**

**Reclamo della società QUALIANO CALCIO FC in riferimento al C.U. n.53 del 23.11.2023.**

**Gara – Qualiano Calcio Fc/ Calcio Internapoli 1964 del 19.11.2023 – Campionato 1° Categoria, girone B.**

La Corte letto il reclamo della società Qualiano Calcio Fc ritenuto che il calciatore Pinzolo Vincenzo identificato senza ombra di dubbio da parte del DDG il quale ha partecipato alla rissa tenutasi alla fine del primo tempo di gara con violenza oggettiva vari calciatori avversari afferrandoli al collo. Ritenendo che la condotta del Pinzolo Vincenzo seppur grave la sanzione può essere ridotta in quanto anch'egli era stato aggredito nel corso della rissa. **P.Q.M**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Pinzolo Vincenzo a tre (3) giornate di squalifica, riduce altresì l'ammenda alla società Qualiano Calcio Fc ad euro 150,00. Nulla dispone per il contributo di giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 11.12.2023

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Pomponio.**

**Reclamo della società AC OTTAVIANO in riferimento al C.U. n.56 del 30.11.2023.**

**Gara – S. Anastasia Calcio 1945 / Ac Ottaviano del 25.11.2023 – Campionato Promozione, girone B. squalifica Nistri Andry, 4 gare.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ascoltato il Vice Presidente sig. Onofrio Albano letto il reclamo proposto nell'interesse del calciatore Nistri Andry, militante nella squadra Ac Ottaviano, ritiene accoglierlo e per l'effetto riduce la squalifica irrogata di quattro giornate di squalifica a tre giornate, per le seguenti motivazioni. La condotta posta in essere del calciatore Nistri Andry che appare certamente censurabile e meritevole di sanzione ma visto il contesto concitato in cui si è verificata e atteso che per il calciatore Loasses Emanuele che si è reso protagonista di una condotta certamente più violenta rispetto a quella posta in essere dal reclamante per una questione di proporzione della sanzione appare ragionevole ridurre la squalifica. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Nistri Andry a tre (3) giornate di gare effettive. Dispone restituirsi il contributo di giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 11.12.2023

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Pomponio.**  
**Reclamo della società WE LL COME UNITED in riferimento al C.U. n.41 del 26.10.2023 – Ammenda di euro 200.00, risarcimento danni al DDG-**

**Gara – We Il Come United / Orsara di Puglia del 22.10.2023 – Campionato Prima Categoria, girone D.**

La Corte in merito al risarcimento del danno provocato all'autovettura del DDG ritiene che l'omessa osservazione delle disposizioni pubblicate dal C.R. Campania sul C.U. n.1 del 6 Luglio 2023 pag.68/69 e, specificamente la mancata compilazione e sottoscrizione con il dirigente responsabile della dichiarazione di custodia dell'autovettura dell'arbitro, non consente di attribuire alcun risarcimento alla società sportiva We Il Come United e/o del Comitato Regionale Campania. In merito, invece, alla omessa vigilanza dell'auto, alla luce di quanto sopra dedotto si ritiene che non vi sia stata alcuna omessa, vigilanza da parte della medesima società, sussistendo, di contro, la responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 4 del CGS.

**P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto annulla la sanzione di euro 100,00 per omessa vigilanza; il risarcimento al DDG dei danni all'autovettura, conferma l'ammenda di euro 100,00 per la responsabilità oggettiva. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 11.12.2023

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, il giorno 14 Dicembre 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**